

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio beni pubblici

CDX24

IL CODICE DEL CIMITERO

gennaio 2016

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-169-0

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL CIMITERO

gennaio 2016

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di cimiteri e demanio cimiteriale. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2016 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 20 gennaio 2016 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 24 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX24 | ISBN: 978-88-6907-169-0 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.exeoedizioni.it

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. - Articolo 69

(G.U. 23 novembre 1923, n. 275).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/1/2016 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 9 SETTEMBRE 2005, N. 182, CONVERTITO DALLA L. 11 NOVEMBRE 2005, N. 231

Art. 69.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide [1].

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

[1] L'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui al presente comma, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie - Titolo VI

(G.U. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/1/2016 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. 1

AGOSTO 2002, N. 166

TITOLO VI

Della polizia mortuaria

Art. 337.

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Art. 338.

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 339.

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.
L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.
Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata [10].

Art. 340.

È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero [11].

Art. 341.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Art. 342.

[Abrogato]

Art. 343.

La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

Legge 4 dicembre 1956, n. 1428. Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.

(G.U. 2 gennaio 1957, n. 1)

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

Art. unico.

All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".

Legge 17 ottobre 1957, n. 983. Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.

(G.U. 30 ottobre 1957, n. 269)

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

"Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di tale cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni".

Art. 2

Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983. Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale

(G.U. 17 gennaio 1984, n. 16)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/1/2016 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

e

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti per la finanza locale per il triennio 1983-85; Visto l'art. 6, terzo comma, del predetto decreto-legge col quale il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni

italiani, l'Unione delle province d'Italia, l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani, è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1983, un decreto che individui esattamente le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

Considerato che ai sensi del primo comma dello stesso art. 6 sono comunque compresi fra i servizi a domanda individuale gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i trasporti funebri, le colonie ed i soggiorni, i teatri ed i parcheggi comunali;

Ritenuto che ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma del medesimo art. 6 e dell'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono invece esclusi dalla disciplina ivi prevista i servizi gratuiti per legge statale o regionale, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Ritenuto altresì che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Ritenuto che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;

Sentite le associazioni di cui al secondo comma del presente decreto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium,

palazzi dei congressi e simili.

L. 25 marzo 1985, n. 121. Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede - Articoli 1, 2, 5 e 7

(G.U. 10 aprile 1985, n. 85 - S.O.)

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

Art. 1.

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Art. 2.

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. E' ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. E' garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Art. 5.

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 7.

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami

fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Legge 20 maggio 1985, n. 222. Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi - Articoli 16 e 71

(G.U. 3 giugno 1985, n. 129)

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

Art. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 71.

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
 - c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
 - d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

Legge 30 marzo 2001, n. 130. Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

(G.U. 19 aprile 2001, n. 91).

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

Art. 1. (Oggetto).

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Art. 2. (Modifiche all'articolo 411 del codice penale).

1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

Art. 3. (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto

o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
- h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 4. (Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".

Art. 5. (Tariffe per la cremazione).

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 6. (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7. (Informazione ai cittadini).

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 8. (Norme tecniche).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

Decreto Ministeriale 1 luglio 2002. Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

(G.U. 13 agosto 2002, n. 189)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/1/2016 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.M. 16 MAGGIO 2006

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Sentite l'Associazione nazionali dei comuni italiani (A.N.C.I.), la Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), e la Federazione italiana per la cremazione;

Decreta:

Art. 1. Determinazione delle tariffe.

1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 5.
2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate da ciascun comune entro la misura massima stabilita dagli articoli 4 e 5.
3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2. Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione.

1. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:
 - a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
 - b) il processo di combustione per la durata occorrente;
 - c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;
 - d) la polverizzazione delle ceneri;
 - e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
 - f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.
2. L'urna di cui al punto e) del comma 1 può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.
3. In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata o di disinteresse dei familiari, è quello dove è avvenuto il decesso.

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14. Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione.

(B.U. 2 maggio 2009, n. 22)

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

Art. 1 Finalità.

1. Con la presente legge viene disciplinata, nel rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130, la cremazione dei defunti e dei loro resti al fine di tutelare la dignità di ogni persona insieme alla sua libertà di scelta e dalle convinzioni religiose e culturali.

Art. 2 Autorizzazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione sul territorio regionale è concessa nel rispetto delle modalità individuate dalla normativa statale vigente.
2. Tale autorizzazione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Se diverso, l'autorizzazione è comunicata al Comune di ultima residenza del defunto.
3. In ogni Comune è predisposto un apposito registro in cui vengono annotate le volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri con gli estremi della relativa autorizzazione.

Art. 3 Affidamento delle ceneri.

1. Soggetto affidatario delle ceneri può essere, nel rispetto della volontà e della scelta del defunto, qualunque persona, ente o associazione secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130/2001.
2. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento delle ceneri mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di più soggetti affidatari, la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.
3. Se l'affidatario rinuncia e se non viene effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui al comma 6 dell'articolo 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. La consegna dell'urna cineraria all'avente diritto è effettuata previa sottoscrizione di un documento contenente la dichiarazione del soggetto affidatario circa la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto dell'urna.

Art. 4 Conservazione.

1. L'urna, affidata all'avente diritto, è sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'urna sigillata può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata se costituita da materiale biodegradabile;
 - c) conservata negli spazi cimiteriali di cui al comma 3 dell'articolo 80 del D.P.R. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3.

3. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna cineraria con misure e modalità tali da consentirne una destinazione stabile e, comunque, da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

Art. 5 Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è effettuata dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
2. In mancanza di tali soggetti provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto unicamente nei seguenti luoghi:
 - a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri individuate dai Comuni;
 - b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito di quelle di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province e dalla Regione;
 - c) in aree private.
4. La dispersione nelle aree naturali è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita solo nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 3 della Legge n. 130/2001.
5. È vietata la dispersione nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
6. La dispersione in aree private è effettuata, con il consenso dei proprietari, all'aperto e comunque non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
7. La dispersione può avvenire, sempre nel rispetto della volontà del defunto, anche in Comune diverso da quello del decesso.

Art. 6 Regolamenti comunali.

1. I Comuni, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge.
2. La violazione dei citati regolamenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7 Piano regionale di coordinamento e costruzione dei crematori.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale predispone un piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, singoli o associati, sulla base della distribuzione della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta della cremazione. Il piano è approvato dal Consiglio Regionale.
2. Tale piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto sul territorio regionale.
3. Nella realizzazione dei crematori, ai Comuni, singoli o associati, è data facoltà di ricorrere allo strumento della finanza di progetto.

Art. 8 Interventi regionali per la realizzazione dei crematori.

1. La Regione, nell'ambito dei programmi di propria competenza, finalizzati al sostegno ai Comuni per la erogazione di servizi ai cittadini, per il miglioramento della qualità della vita delle comunità e per il potenziamento delle infrastrutture urbane, può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun programma, incentivi per la realizzazione dei crematori, nel rispetto di quanto stabilito nel piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.

Art. 9 Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto o degli altri soggetti individuati dalla normativa, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. Tutti gli oneri sono posti a carico dei richiedenti.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
3. È prevista la possibilità per i Comuni, anche in forma associata, di promuovere la realizzazione di strutture dove tenere le cerimonie per il commiato.
4. Tali strutture per il commiato, realizzate in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti comunali da soggetti pubblici o privati, sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna discriminazione in ordine all'accesso, anche al di fuori del Comune di decesso o residenza.

Art. 10 Informazione ai cittadini.

1. La Regione e i Comuni favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Informazioni specifiche sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

Art. 11 Pubblicazione.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

CALABRIA

Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 53. Norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario regionale. - Articolo 4

(B.U. 14 maggio 1990, n. 45)

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

Art. 4 Esercizio delle funzioni medico - legali.

Per l'esercizio delle funzioni medico - legali le unità operative di medicina legale, oltre che delle proprie strutture, si avvalgono anche del supporto tecnico - specifico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché dei servizi specialistici ospedalieri.

2. Le funzioni medico - legali comprendono in particolare:

- a) tutti gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;
- b) attività anche collegiali per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative per i casi espressamente previsti da specifiche leggi nazionali o regolamenti;
- c) gli accertamenti sanitari per il maneggio delle armi;

- d) tutte le attività previste dal regolamento di polizia mortuaria, ad eccezione della vigilanza igienico - sanitaria sui cimiteri;
- e) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ai sensi delle norme vigenti;
- f) l'assistenza tecnica medico - legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle Unità Sanitarie Locali;
- g) ogni altra attività che comporti una valutazione medico - legale collegiale in merito a pratiche di competenza delle UU.SS.LL., inerenti la terapia della riabilitazione, reinserimento sociale del cittadino, l'autorizzazione per visite, accertamenti, interventi di alta specializzazione e le valutazioni medico - legali per i casi con carattere d'urgenza;
- h) il rilascio di dichiarazioni comprovanti che il minorato fisico ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;
- i) l'autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per le infermità previste da norme e regolamenti di legge;
- l) ogni altra attività prevista da norme vigenti (attestati di sana e robusta costituzione fisica, attestati per l'iscrizione alle liste di collocamento, convalida di certificati per la concessione di mutui a lavoratori dipendenti, accertamenti per l'esonero della pratica di educazione fisica ed accertamenti per la dichiarazione di portatore di handicap agli alunni, ai fini dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno);
- m) gli accertamenti medico - legali collegiali di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
- n) tutte le attività medico - legali già svolte dai servizi di medicina legale e di anatomia patologica degli ex enti ospedalieri;
- o) gli accertamenti medico - legali collegiali per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti;
- p) gli accertamenti medico - legali collegiali per l'assunzione di pubblici dipendenti, nonché quelli per la verifica della persistenza della idoneità alle mansioni proprie della qualifica;
- q) tutti gli accertamenti medico - legali previsti per i certificati di idoneità psicofisica alla guida di automezzi e natanti;
- r) gli accertamenti medico - legali collegiali, così come previsti dalle leggi specifiche, per l'idoneità psico - fisica alla conduzione di caldaie generatrici di vapore ed all'impiego di gas tossici;
- s) assistenza medico - legale, su richiesta degli Ufficiali Giudiziari per l'esecuzione di atti diversi nei confronti di cittadini ammalati;
- t) accertamenti collegiali ai fini delle autorizzazioni preventive per ricoveri presso strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario regionale, nonché per rimborsi di ricoveri d'urgenza nelle predette strutture.

**Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 152.
Approvazione indirizzi e linee-guida per l'organizzazione e la
gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
(estratto)**

(B.U. 30 aprile 2009, n. 8)

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

Allegato A

Indirizzi e linee-guida per l'organizzazione e la gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

L'elaborazione e la stesura degli Indirizzi sono state curate da Miriam Gualtieri, coordinatrice delle attività dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti. Hanno collaborato: Alessandra Costabile, per il capitolo sulla raccolta differenziata, Vincenzo Cotroneo, per il quadro normativo regionale e il glossario, e Antonino Demasi, per la stesura finale. Si ringraziano per i contributi forniti le Province e gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti.

PARTE II

La gestione integrata dei rifiuti

Capitolo 1 - L'oggetto della gestione dei rifiuti

1.4 I rifiuti urbani

Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto, sono "urbani" i rifiuti:

- a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall'uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Pertanto, i rifiuti urbani si distinguono in rifiuti domestici (sempre assoggettati al regime dei rifiuti non pericolosi) e rifiuti non domestici (assoggettati al regime proprio delle eventuali caratteristiche di pericolosità che possiedono).

CAMPANIA

Legge Regionale 8 marzo 1985, n. 13. Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie. - Articolo 16

(B.U. 19 marzo 1985, n. 17)

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

1. La destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei avviene con le modalità di cui all'articolo 3, e secondo la disciplina della presente legge, ed è rimessa alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile.

2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, le ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 9 Regolamenti comunali.

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni delle urne, alle caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ad ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario.

2. La violazione delle disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 25 a euro 500.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).

Art. 10 Commemorazioni.

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento personale o nel caso di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su apposita targa, individuale o collettiva, all'interno del cimitero.

2. Anche al momento della dispersione delle ceneri possono avere luogo forme rituali di commemorazione.

Art. 11 Informazione ai cittadini.

1. I Comuni promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.

Art. 12 Disposizione finale.

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o conservate secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

VENETO

**Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 1998, n. 6.
Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 - Modifiche alla legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio e
disposizioni in materia di basi informative territoriali". Varianti
parziali - art. 50, 4 L.R. 61 del 1985 e vincoli cimiteriali.**

(B.U. 14 luglio 1998, n. 64)

TESTO VIGENTE AL 20/1/2016

È opportuno fare precedere gli atti di indirizzo da alcuni brevi cenni sulle varianti urbanistiche elencate al 4 comma dell'art. 50; sulle modalità procedurali introdotte dalla nuova legge che ha attribuito ai comuni la competenza ad approvare alcune varianti urbanistiche parziali, (non solo quelle elencate al 4° comma) utilizzando la circolare regionale per facilitare l'attività di controllo e la approvazione di tutti gli strumenti urbanistici.

1 - Entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21.

La legge regionale non è stata dichiarata urgente e pertanto è entrata in vigore il 23 maggio 1998.

Essa determina:

- a) l'immediata applicabilità della nuova legge urbanistica relativamente alle varianti parziali individuate al 4° comma dell'art. 50 e adottate successivamente l'entrata in vigore della legge. Rimangono temporaneamente escluse le varianti relative alle opere pubbliche il cui progetto viene approvato ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (lettera f);
- b) per le varianti descritte al 9 comma dell'art. 50, e per la lettera f) del 4° comma, l'entrata in vigore è rinviata alla definizione di alcuni atti di indirizzo, elencati alla lettera b) del 2° comma dell'art. 4;
- c) per le varianti urbanistiche già adottate dal Comune va invece proseguito il procedimento previsto in precedenza (art. 42 della L.R. n. 61 del 1985).

Quest'ultime varianti vanno quindi approvate, sentiti gli Organi tecnici competenti per materia, dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 44, 45, 46, 47 della L.R. n. 61 del 1985.

2 - Semplificazioni di procedura introdotte dalla nuova legge.

Procedura di approvazione:

Sia per la prima serie di varianti, quelle di minima individuate, al comma 4 dell'art. 50, che per le varianti parziali proposte al 9 comma del medesimo articolo, è stata prevista una procedura abbreviata, descritta al 6 e 7 comma, per la quale il periodo di deposito presso la Segreteria del Comune e della Provincia è stato fissato in 10 giorni (anziché 30 giorni), ed il periodo per l'invio delle osservazioni è stato pure limitato in 20 giorni (anziché 30 giorni).

Al Consiglio comunale è attribuito successivamente un termine, ordinatorio, di 30 giorni, per

esprimersi sulle osservazioni.

Le varianti parziali della prima serie (quelle descritte al 4 comma) vengono approvate definitivamente dal Consiglio comunale, mentre le seconde (quelle elencate al 9 comma) devono acquisire prima della approvazione finale da parte del Consiglio comunale il parere del Dirigente preposto alla Direzione regionale per l'urbanistica.

Nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento il Dirigente regionale esprime un parere che condiziona l'approvazione della variante; trascorsi i 60 giorni il parere è da ritenersi implicitamente positivo.

In entrambi i casi la fase che segue l'approvazione è quella della pubblicazione sul B.U. che determina, trascorsi 15 giorni, l'entrata in vigore della variante parziale.

A tale riguardo nell'allegato "A" al presente punto si esplicitano gli elementi obbligatori che l'atto deliberativo del Consiglio comunale deve contenere per dare modo a tutti di conoscere i contenuti essenziali della variante urbanistica.

3 - Elaborazione tecnica.

- Le varianti al P.R.G. individuate al 4 comma dell'art. 50 della legge regionale saranno costituite da:

- * gli elaborati analitici necessari in relazione al tema affrontato;
- * una serie cartografica riportante lo strumento vigente e il variato;
- * la normativa vigente e quella modificata;
- * eventuali elaborati comparativi;
- * relazione illustrativa riportante le motivazioni della variante e quelle che hanno consentito il ricorso al 4 comma dell'art. 50.

Il Consiglio comunale adotterà tali elaborati dandone completa elencazione nel dispositivo della deliberazione.

Per l'approvazione vanno predisposti:

- * cartografia riportante l'individuazione delle osservazioni;
- * gli esiti cartografici o normativi delle richieste degli osservanti;
- * la nuova serie di elaborati modificati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni.

La deliberazione consiliare di approvazione della variante dovrà riportare le decisioni dell'organo sulle osservazioni e le conseguenti modifiche. La delibera deve elencare dettagliatamente gli elaborati che costituiscono la variante.

È appena il caso di sottolineare la necessità che gli elaborati della variante al P.R.G. così come definitivamente approvati dal Consiglio comunale, riportino un'apposita attestazione che li attribuisca alla deliberazione consiliare.

Successivamente alla approvazione il Comune invia alla Regione per la pubblicazione la sola deliberazione di approvazione della variante.

4 - Pubblicazione del provvedimento comunale sul B.U.

4.1 - Si insiste sulla completezza della delibera di approvazione della variante parziale in quanto la pubblicazione dell'atto finale non può fare rinvio come avveniva per il passato, al parere dell'Organo tecnico regionale (nel quale si riportavano tutti i dati amministrativi e tecnici relativi alla variante); tutto il procedimento infatti si sviluppa all'interno del Comune.

È necessario pertanto richiamare l'attenzione dei signori Sindaci e dei Segretari comunali sull'importanza di assicurare nelle diverse fasi del procedimento una informazione precisa sui contenuti della variante e sulle determinazioni finali assunte dal Consiglio comunale.

Anche la pubblicazione risponde a questo obbligo di fornire chiare informazioni sul contenuto della variante approvata oltre a certificare il momento dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche.

4.2 - Va fatto presente che la delibera di approvazione va inviata con raccomandata R.R. direttamente alla ditta che cura la pubblicazione del B.U. attualmente: "Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Longhena, 20 - 30175 - Marghera Venezia (tel. 041-93766 - Fax 041-933089)" che assicurerà la pubblicazione.

La pubblicazione verrà fatta nella parte IV del B.U.

Nella nota di trasmissione dovrà essere indicato che la pubblicazione viene richiesta ai sensi della Legge regionale 8 maggio 1998, n. 21.

Per facilitare l'operato dei comuni e costituendo il nuovo procedimento di approvazione una attribuzione di competenze ai comuni di funzioni già regionali, viene prevista la gratuità della pubblicazione.

5 - Definizioni delle varianti parziali di cui al 4° comma dell'art. 50.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per ogni singola fattispecie prevista dal 4° comma dell'art. 50, precisando che solo queste ultime sono le modificazioni consentite:

a) Zone di degrado e piani attuativi

La individuazione delle zone di degrado successivamente all'entrata in vigore dell'art. 27 L. n. 457 del 1978 deve essere fatta in sede di adozione di P.R.G. Pertanto anche l'eventuale modifica è riconducibile a un procedimento di variante del P.R.G.

La lettera a) del 4° comma consente semplicemente di modificare, inserire ed eliminare il perimetro delle zone di degrado, previe analisi e motivazioni a sostegno della nuova previsione, nonché il solo inserimento di nuovi perimetri di obbligo di strumento urbanistico attuativo, qualsiasi sia il tipo di attuativo da prevedere.

La legge urbanistica permette poi di modificare indicazioni puntuali relative al tipo di

strumento attuativo (P.E.E.P., P. di L., P.P. etc.) prescritto per una determinata area, fermo restando il soggetto proponente (pubblico o privato).

Si potrà quindi, ad esempio, passare da una previsione che richiedeva un P.I.P. ad una nuova previsione di P.P., ma non da Piano di recupero di iniziativa pubblica a Piano di recupero di iniziativa privata.

È tuttavia possibile affermare che se il disposto legislativo esclude il ricorso a strumenti di iniziativa privata quando il P.R.G. imponga lo strumento pubblico, non è invece precluso alla Amministrazione comunale predisporre strumenti pubblici o privati ove il P.R.G. preveda in termini generici di intervenire con strumento attuativo.

b) Indicazioni progettuali puntuali

In questa categoria rientrano le previsioni di carattere architettonico definite ed individuate nella tav. 13.3 delle "grafie regionali unificate" (D.G.R. 24 maggio 1983, n. 2705) al paragrafo "caratteristiche degli interventi".

Rimangono comunque esclusi gli interventi relativi alla cosiddetta "viabilità di progetto" che rientrano invece nella successiva lettera g).

Per evitare equivoci è utile precisare che la categoria presa in esame dalla lettera b) non comprende la modifica dei gradi di protezione, anche tramite modifiche alla normativa, l'individuazione di lotti liberi e di attività produttive.

c) Programmi E.R.P.

In tale categoria sono da ricomprendere tutte quelle varianti al P.R.G. che conseguono a progetti rientranti in programmi di intervento E.R.P. previsti da specifiche leggi statali o regionali e tra essi anche i programmi di riqualificazione urbana, i programmi di recupero urbano, etc...

Le varianti in questione potranno comportare l'inserimento di nuove zone residenziali o incremento degli indici di edificabilità.

È da ritenere che varianti eccedenti i limiti di cui al comma 9, non rientrino nelle varianti parziali di cui al IV comma, e che per tali varianti non operino le limitazioni di cui alla lettera a).

d) Ampliamento dei cimiteri

Spesso i P.R.G. non riportano l'individuazione delle aree da riservare all'ampliamento di cimiteri esistenti, talché il soddisfacimento di urgenti necessità abbisogna del ricorso alla variante urbanistica normale (Il cimitero e l'eventuale ampliamento devono essere classificati come zona "a servizi").

La legge consente ora di intervenire con procedure semplificate sia nell'ipotesi di ampliamento

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> CESSIONE A TERZI

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.2618 del 13/08/2015 - Relatore: Maria Luisa Rotondano -
Presidente: Luigi Costantini

Sintesi: Mentre il potere di autotutela è, di norma, discrezionale, la revoca del divieto di tumulare i resti mortali assunta in doverosa esecuzione di un dictum del Giudice Ordinario (che nella specie ha accertato la validità dell'acquisto del diritto al sepolcro) si configura, invece, quale atto vincolato.

Estratto: «Innanzitutto, risulta per tabulas che (si veda il precedente punto n. 1, cui si rinvia) la sentenza di primo grado del Giudice Ordinario ha rigettato tutte le domande attoree (sia quella principale, relativa alla nullità del contratto, sia le ulteriori domande formulate in via subordinata, inerenti al riconoscimento del diritto alla sepoltura, alla consegna della chiavi, nonché a consentire ogni attività connessa al rivendicato diritto di sepoltura).Ciò posto, la Sezione rileva, innanzitutto, che il provvedimento gravato sostanzialmente recepisce e si adegua alle statuizioni della sentenza n. 1200/2007, in considerazione - come ritenuto, appunto, dal primo Giudice - della validità del contratto di cessione e dell'insussistenza del diritto alla tumulazione dei resti mortali dei congiunti del sig. L. L. (c.d. diritto al sepolcro secondario), nel mentre l'Ente civico aveva posto a fondamento della precedente "revocata" ordinanza n. 6/2008 l'asserita nullità del contratto di cessione dei diritti sulla cappella de qua e la titolarità, vantata dal sig. L. L., del diritto alla tumulazione. Inoltre, in disparte ogni considerazione in ordine alla natura giuridica dell'atto di ritiro impugnato (annullamento piuttosto che revoca), ad avviso del Collegio, nel mentre il potere di autotutela è, di norma, discrezionale, il provvedimento in esame si configura, invece, quale atto vincolato, in quanto doverosa esecuzione di un dictum giudiziale (appunto, la predetta sentenza del G.O. di prime cure, resa nel giudizio civile promosso dallo stesso sig. L. L., provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c. e resa pubblica - mediante deposito in cancelleria - il 5 settembre 2007, ben prima della stessa adozione della "revocata" ordinanza n. 6/2008, avvenuta il 4 gennaio 2008, il che esclude anche ogni rilievo del dedotto affidamento asseritamente ingenerato in capo al sig. L. L., "beneficiario" dell'ordinanza "revocata"). La rilevata natura vincolata dell'atto di autotutela de quo, da un lato, comporta che risulti necessaria - e sufficiente - la - sola - "esplicitazione dei presupposti del provvedimento" (in altri termini, la giustificazione del medesimo - arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 23 aprile 2007, n. 3523), vale a dire, nel caso di specie, il - solo - essenziale richiamo alla sentenza di primo grado più volte menzionata, peraltro già nella disponibilità dell'odierno ricorrente/attore nel giudizio civile; dall'altro fonda, in ogni caso, la sussistenza in re ipsa dell'interesse pubblico alla "revoca" del provvedimento. Pertanto, l'atto di ritiro impugnato risulta correttamente ed adeguatamente motivato con il compiuto - sia pur sintetico - richiamo alla pronuncia di cui innanzi: tale tecnica motivazionale soddisfa i requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.441 del 22/01/2015 - Relatore: Diana Caminiti -
Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: La cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede l'intervento dell'autorità concedente.

Estratto: «5.- Il Tribunale giudica il ricorso infondato, alla stregua del costante orientamento espresso in relazione ad identiche fattispecie, orientamento che è stato confermato dal Consiglio di Stato in molteplici e recenti pronunce (da ultimo Consiglio di Stato, ex multis sez. V, sent. 6113 del 11/12/2014; Consiglio di Stato sez. Vsent. 05371 del 29/10/2014).6.- Lo jus sepulchri. Il Collegio ritiene opportuno premettere una breve ricostruzione dello jus sepulchri. Il diritto al sepolcro intorno al quale è causa costituisce in generale, secondo dottrina e giurisprudenza consolidata, un istituto complesso, scomponibile in più fattispecie: si distingue anzitutto un diritto primario al sepolcro, inteso come diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro, diritto distinto a sua volta in sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio; si distingue ancora un diritto sul sepolcro inteso in senso stretto, come diritto sul manufatto che accoglie le salme; si identifica infine, ed è un accessorio dei due precedenti, un diritto secondario al sepolcro inteso come diritto di accedervi fisicamente e di opporsi ad ogni atto che vi rechi oltraggio o pregiudizio (per la distinzione fra diritto primario al sepolcro e diritto sul manufatto, si veda per tutte la motivazione di Cass. civ., sez. III, 15 settembre 1997, n. 919).7.- La normativa in materia. Sempre in generale, va affermato, che, anche prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, i cimiteri erano beni di proprietà comunale, come tali in linea di principio non liberamente disponibili; di conseguenza la costituzione di cappelle private nell'ambito degli stessi si configurava pacificamente non come cessione del relativo spazio ad un privato acquirente, ma come concessione dello stesso. Sul punto specifico, una norma nazionale espressa fu introdotta con l'art. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 (G.U. 16 giugno 1943), sostitutivo di un regolamento del 1892, ai sensi della quale la cessione a terzi delle tombe di famiglia era consentita se non "incompatibile con il carattere del sepolcro" e "sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti". Il regolamento del 1942 fu poi superato dal D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (G.U. 26 gennaio 1976), che all'art. 94 lo innovò prevedendo un divieto assoluto di cessione, nel senso che "il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro": divieto confermato dall'identico primo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (G.U. 12 ottobre 1990), succeduto al precedente (Art. 93: "1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali."). Tale regime giuridico è comprovato dall'art. 824, comma secondo, del codice civile del 1942 secondo il quale i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili ai sensi dell'art. 823 c.c., comma primo, prima parte. In tal modo il codice civile ha

introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti, che non fa in alcun modo salve le situazioni preesistenti: ne consegue che la natura semplicemente concessoria del diritto di sepolcro andrebbe, in tesi, tenuta attualmente ferma anche se per ipotesi fosse stata esclusa dal regime previgente. In termini riassuntivi, la cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede – e tale è un punto dirimente della presente vicenda – l'intervento dell'autorità concedente. Ciò risulta anzitutto dai principi in tema di concessioni, che nei rapporti fra privati sono fonte di diritti soggettivi perfetti, i quali però degradano a diritti affievoliti nei rapporti con la p.a. (cfr. ex pluris, Cass. civ., sez. II, 25 maggio 1983 n. 3607). Risulta, inoltre, anche da un esplicito dato normativo, pur riferito ad una norma non più vigente, ovvero dal già citato art. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, che nel disciplinare la vicenda traslativa del diritto di sepolcro, allora consentita, configurava – significativamente – l'acquirente come "nuovo concessionario" e prevedeva la possibilità di un "veto" del Comune alla cessione.⁸

- Il regime giuridico della concessione cimiteriale. Su queste premesse, è agevole ricostruire i dicta giurisprudenziali in materia che si sostanziano nella affermazione secondo cui la cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va in astratto configurata come voltura di concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune (cfr. in tali termini esplicitamente Cass. civ. sez. II, 25 maggio 1983, n. 3607, nonché T.A.R. Calabria, 26 gennaio 2010 n. 26; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 dicembre 1997, n. 2675; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 1 giugno 1994 n. 989; T.A.R. Lombardia, Brescia, 30 aprile 2010, n. 1659). L'autorizzazione, a sua volta, si sostanzia in "un nuovo esercizio del potere discrezionale dell'ente concedente di attribuire la concessione a terzi" (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 1 giugno 1994, n. 989), e come tale, deve di necessità seguire il regime giuridico vigente nel momento in cui essa deve essere pronunciata: in altri termini, si potrà rilasciare solo se in quel dato momento la concessione è, alla stregua dell'ordinamento, considerata cedibile. Coglie, dunque, con precisione la "doppia" natura della posizione del privato il Consiglio di Stato quando testualmente afferma: "il diritto sul sepolcro già realizzato è un diritto soggettivo perfetto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e soprattutto di trasmissione sia "inter vivos" che per via di successione "mortis causa", e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa avente natura traslativa di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale; peraltro nei confronti della p.a. tale diritto è suscettibile di affievolimento, degradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esigenze di pubblico interesse, per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero, impongano o consiglino all'Amministrazione di esercitare il potere di revoca della concessione" (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2012, n. 3739). Come evidenziato dal Consiglio di Stato sez. V 8 marzo 2010, n. 1330 e ribadito da ultimo - in relazione a fattispecie identica a quella di cui è causa, relativa del pari alla "revoca decadenziale disposta dal Comune di Napoli, per violazione degli artt. 44 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria, da Consiglio di Stato sez. V, sent. 6113 del 11/12/2014 - in coerenza con gli indirizzi consolidati del giudice ordinario, "lo "ius sepulchri", ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interpretati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica

amministrazione concedente, una posizione che soggiace ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l'intrinseca "cedevolezza" del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio Stato, sez. V, 14 giugno 2000, n. 3313). E' stato quindi sottolineato che "...come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinnanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto", trattandosi "...di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione", così che "...a fronte di successive determinazioni del concedente" sussistono posizioni di interesse legittimo. È stato precisato che il rapporto concessorio deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, osservando che "In particolare, lo "ius sepulchri" attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico". E' stata anche ritenuta non persuasiva la tesi "...secondo cui, una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio dello ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene", non essendo "...pertinente...il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti" (in termini anche Cons. St., sez. V, 27 agosto 2012, n. 4608). E' stato altresì evidenziato che il rapporto concessorio in questione è "...pienamente sottoposto alla disciplina contenuta nell'articolo 92, comma 4, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il quale, a sua volta, riprende, sostanzialmente, i principi cardine della regolamentazione contenuta nell'articolo 93, comma 4, del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in vigore sin dal 10 febbraio 1976", tra cui è ricompresa anche "...la nullità degli atti di cessione totale o parziale del diritto di uso dei sepolcri". In definitiva nel nostro ordinamento il diritto sul sepolcro già costituito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che dà luogo a posizioni di interesse legittimo, nei confronti degli atti della pubblica amministrazione nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla pubblica amministrazione il potere di esercitare la revoca della concessione (Cassazione civile, sez. II, 30 maggio 2003, n. 8804; 7 ottobre 1994, n. 8197; 25 maggio 1983, n. 3607; Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294).»

Sintesi: Il ius sepulchri si atteggia come diritto reale nei confronti dei terzi, mentre nei confronti della pubblica amministrazione si atteggia come rapporto fondato sulla concessione di suolo cimiteriale, per cui non è possibile una cessione del diritto di proprietà superficiaria senza la previa cessione della concessione di suolo cimiteriale su cui insiste la

proprietà medesima.

Estratto: «10. - Il provvedimento impugnato. Dalla documentazione allegata emerge che il Comune di Napoli con disposizione dirigenziale n. 2 del 24/01/2003 ha concesso l'area di estensione di mq. -OMISSIS- – -OMISSIS-, e che la stessa è medio tempore pervenuta a -OMISSIS- che lo avevano acquistato da -OMISSIS- su tale area è stato poi realizzato il manufatto funebre oggetto poi di cessione a -OMISSIS- con l'atto di compravendita del 27 gennaio 2009, che ha dato causa alla "revoca demaniale" qui in discussione. Tale contratto peraltro è stato preceduto immediatamente e contestualmente dalla stesura di una procura speciale a favore dell'acquirente, rilasciata dal venditore per compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria inerenti al manufatto fino alla vendita. E' seguita la determinazione impugnata. Per quanto attiene a tale provvedimento, il Tribunale rileva che è fuori di dubbio che l'amministrazione abbia (solo) inteso stigmatizzare il venir meno del presupposto fondamentale del rapporto concessorio, vale a dire il carattere personale dello stesso che da sempre ne connota una delle principali caratteristiche. Il regolamento locale del 2006, nella parte quinta, disciplinando il rapporto concessorio afferma, come detto, all'art. 53 che "la concessione non è cedibile fra privati". Tale norma non è da considerarsi però residuale ed amministrativamente "in bianco" (priva cioè di una conseguenza esplicitata), come sembra intendere la difesa di parte ricorrente, ma contribuisce a specificare quello che a chiare lettere impone l'art. 44 e seguenti. Come infatti afferma quel capo, siamo: – dinanzi ad un bene demaniale, rispetto al quale la p.A. non perde mai i suoi poteri regolatori; – è ipotizzabile solo un "uso" personale e non teso ad un affaristico utilizzo dello stesso; – dopo la disciplina della revoca e della decadenza, è sancito, quale ripetitiva esplicitazione della inalienabilità, il divieto di cessione fra privati. (Testualmente: 1. Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale. La concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto di uso non alienabile, data la natura demaniale dei beni cimiteriali, il diritto d'uso di una sepoltura lascia integro il diritto alla nuda proprietà dell'Amministrazione Comunale. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano di proprietà dell'Amministrazione Comunale come previsto dall'art. 953 del C.C., allo scadere della concessione, se non rinnovata. 2. Con la concessione l'amministrazione Comunale assegna al privato una determinata area cimiteriale o un determinato manufatto con diritto di uso temporaneo ai sensi del 1° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.) Deve allora concludersi, a giudizio del Tribunale, che, superando la definizione in concreto utilizzata dal Comune di "revoca decadenziale" la decadenza dalla concessione è in re ipsa rispetto a colui che si spoglia (a guisa quasi di rinuncia) del bene concesso, ponendo in crisi la stessa identificabilità "genetica" del rapporto concessorio. 11. - I motivi articolati in ricorso. Sulla base di queste rilevazioni già dirimenti, il Tribunale – nelle forme sintetiche imposte dal C.P.A. – passa in rassegna i singoli motivi articolati in ricorso, avendo riguardo alla loro connessione oggettiva. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 53 del Regolamento locale di polizia mortuaria, sulla base del rilievo che lo stesso vieterebbe la cessione della concessione di suolo cimiteriale, mentre nell'ipotesi di specie vi sarebbe stata la cessione della mera proprietà superficiaria, nonché la violazione del principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, che si imporrebbe in relazione alla disposizione di carattere regolamentare ed infine la violazione dell'art. 62 del D.P.R. 285/90, che non conterrebbe alcun divieto di alienazione di diritti superficiali: Con il secondo motivo si deduce la illegittimità dell'art. 53 del Regolamento locale di polizia mortuaria, il quale limiterebbe l'esercizio di un diritto reale, limitazione possibile solo in forza di una disposizione

applicativo” (pagina 3 della memoria conclusiva). Ne consegue che il termine caducatorio per la proposizione del ricorso non può che essere fatto decorrere dal momento in cui la richiedente (e non anche l’artigiano esecutore dell’opera) ha avuto conoscenza del rigetto della propria istanza sulla scorta di quanto previsto dal regolamento presupposto, di cui risulta essere atto attuativo. Tanto più se si considera che è la concreta applicazione del regolamento – in ragione della quale si è ritenuto che nel riquadro 3 del modello allegato al Regolamento censurato il portafiori ammesso dovesse necessariamente avere la forma di un tradizionale vaso e non anche di una chitarra (nel caso di specie, infatti, i fiori escono da una chitarra, anziché da un vaso) – che ha leso la posizione giuridica soggettiva per la cui tutela ha agito la ricorrente.»

Sintesi: E' illegittimo per eccesso di potere e difetto di motivazione il provvedimento che vieta l'apposizione di lapidi aventi portafiori con forma diversa da quella tradizionale (nella specie, con forma di una chitarra).

Estratto: «Ciò premesso in rito, questo Tribunale non intende in alcun modo sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio del potere autoritativo di regolamentare la concessione dei propri beni, ma non può esimersi dall’accogliere la domanda di annullamento così come formulata, in ragione del fatto che appare ragionevole ritenere che il Comune sia incorso in un eccesso di potere laddove ha ritenuto che, nella riproduzione sulla lapide, il previsto portafiori stilizzato non potesse avere la forma di una chitarra. La nota del 18 maggio 2011 appare, dunque, non sufficientemente motivata, laddove, nel dare attuazione alle previsioni del regolamento, ha interpretato queste ultime come preordinate ad escludere ogni raffigurazione di vasi di fiori con forma diversa da quella tradizionale. Né a diversa conclusione può condurre l’argomentazione difensiva, svolta dal Comune, secondo cui la deliberazione n. 85 del 2009 avrebbe natura di atto ricognitivo della delibera n. 42/2005: e ciò in considerazione del fatto che è lo stesso Comune, a pag. 2 della deliberazione della Giunta comunale n. 85/2009, a evidenziare la cesura e la soluzione di continuità tra le suddette disposizioni, laddove, nel dettare le prescrizioni per le diverse tipologie di tombe, recita “Ritenuto opportuno determinare, in sostituzione a quanto stabilito con le precedenti deliberazioni”. Ne risulta, così, sottolineata la natura sostanzialmente novativa dell’ultimo provvedimento, con la conseguenza che non era necessaria l’impugnazione dei regolamenti pregressi. Debbono, quindi, essere annullati sia il censurato ordine di rimozione, che la presupposta norma regolamentare, nel significato ad essa attribuito dall’atto applicativo, con effetto caducante sul provvedimento di diniego dell’apposizione, mai formalmente comunicato alla ricorrente.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> PERMUTA

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.174 del 14/02/2012 - Relatore: Anna Corrado - Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: Il Comune che risulti il solo titolare del suolo cimiteriale può disporne nel modo più confacente all’interesse pubblico e assegnare in concessione, in cambio del trasferimento di

una salma, altro suolo cimiteriale sul quale costruire la tomba della famiglia.

Estratto: «Per quanto riguarda il primo ricorso il ricorrente difetta di legittimazione attiva in quanto non risulta titolare della posizione giuridica controversa e ciò perché la tomba oggetto di permuta, per come risulta dagli atti di causa, non è mai appartenuta alla famiglia B., ma a quella P., per cui nessuna diritto può vantare il ricorrente sulla relativa concessione cimiteriale. Per quanto concerne il secondo ricorso, anche gli eredi della famiglia P. non risultano titolari di una posizione giuridica tale che consenta loro di adire questo giudice per la semplice ragione che il loro titolo concessorio già nella disponibilità del loro dante causa (in disparte ogni valutazione sulla idoneità della reversale a fondare la titolarità di una concessione cimiteriale) è scaduto nel 1989, non risultando agli atti nessuna richiesta di rinnovo prodotta da componenti della famiglia P.. La stessa circostanza che i defunti della medesima famiglia da anni risultano essere stati trasferiti presso altra tomba di famiglia evidenzia la mancanza di interesse a mantenere la stessa in uso. Allo stato, quindi, poiché il solo titolare del suolo cimiteriale concesso risulta il Comune di San Demetrio Corone , questi ben poteva disporre nel modo più confacente all'interesse pubblico e assegnare in concessione, in cambio del trasferimento della salma della defunta sig.ra A.M.P., altro suolo cimiteriale sul quale costruire la tomba della famiglia B..»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> REGOLAMENTO COMUNALE

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.23 del 10/01/2014 - Relatore: Desirée Zonno - Presidente: Sergio Conti

Sintesi: È illegittima la concessione di area cimiteriale rilasciata per un'area destinata a viabilità.

Estratto: «Rilevato che è pacifico che l'ente resistente ha rilasciato varie concessioni di aree cimiteriali (in epigrafe compiutamente indicate) per lotti siti in una porzione del campo 4 destinata a viabilità cimiteriale; rilevato che le concessioni in questione e la delibera comunale che è a monte di tali atti edilizi si pongono evidentemente in contrasto con la immutata destinazione impressa a tale porzione del campo 4; ritenuto che, con successiva delibera comunale n. 128/2013 (impugnata nella misura in cui fa salve le concessioni già rilasciate) , l'ente stesso ammette la perdurante sussistenza della viabilità cimiteriale relativa alla pozione di suolo oggetto delle concessioni impugnate ed esclude la possibilità di rilasciarne ulteriori, con salvezza di quelle già rilasciate; ritenuto, conclusivamente, che la contraddittorietà dell'agire amministrativo è palese, in quanto le concessioni (con la delibera presupposta) si pongono in contrasto con la destinazione a viabilità della pozione di suolo cui ineriscono;»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII NAPOLI n.2458 del 04/05/2011 - Relatore: Renata Emma Ianigro - Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: Il regolamento comunale di polizia mortuaria, in virtù del principio della gerarchia delle fonti regolamentari, espresso dall'art. 4, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, non può dettare norme contrarie a quelle del regolamento governativo.

Estratto: «La giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica nel senso di assimilare le concessioni perpetue a quelle di durata superiore a 99 anni, avendo affermato che anche per le concessioni perpetue, rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, vale l'eccezione formulata dal secondo comma dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, e che dunque esse conservano il carattere della perpetuità nonostante la normativa sopravvenuta abbia introdotto i limiti temporali sopra illustrati (cfr. C.d.S., sez. V, 11/10/2002 n. 5505). La normativa statale quindi, sin dal d.p.r. 803/1975, ha sancito in via generale la temporaneità delle concessioni cimiteriali di nuova emanazione, salvaguardando tuttavia quelle di natura perpetua e/o novantanovenali rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del predetto d.p.r. n.803 per le quali introduceva ipotesi tassative di revoca. Sotto tale profilo, e stante la prevalenza della normativa statale di rango superiore, doveva intendersi preclusa la facoltà dell'ente comunale di introdurre delle ipotesi "ulteriori" di revoca delle concessioni perpetue e di natura atipica rispetto a quanto prescritto dalla normativa statale, pena la vanificazione della natura perpetua della concessione oggetto di salvaguardia da parte della disciplina statale. Dovendo attribuirsi in via interpretativa alla normativa di fonte regolamentare comunale una valenza ed un ambito applicativo compatibili e coerenti con le disposizioni di rango superiore, l'articolo 25 comma 5 del regolamento comunale in tema di revoca delle concessioni cimiteriali deve essere interpretato nel senso che esso non poteva trovare applicazione con riferimento alle concessioni ad uso perpetuo, introducendo altrimenti delle ipotesi di revoca ulteriori ed atipiche rispetto a quelle ammesse in via eccezionale dall'ordinamento statale. Ed il regolamento comunale, in virtù del principio della gerarchia delle fonti regolamentari, espresso dall'art. 4, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, non poteva dettare norme contrarie a quelle del regolamento governativo. Di qui consegue che la concessione perpetua, cui era interessata la ricorrente, non poteva essere riconducibile fra quelle per le quali l'articolo 25 comma 5 del regolamento comunale prevedeva la possibilità di revoca, dovendo invece il Comune verificare, rispetto alla concessione ad uso perpetuo n. 14 oggetto di revoca, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 92 cit., uniche ipotesi in presenza delle quali la legge consente la revoca dell'atto. Deve quindi ritenersi fondato il ricorso laddove contesta che lo stato di abbandono possa costituire legittimo motivo di revoca di una concessione cimiteriale ad uso perpetuo.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> REVOCA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.321 del 16/04/2015
- Relatore: Giuseppe Barone - Presidente: Marco Lipari

Sintesi: Il potere di revoca è esercitabile anche nei confronti delle concessioni cimiteriali perpetue.

Estratto: «2) Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato. Il Collegio, pur ritenendo che nella materia sussista il generale potere dell'amministrazione di adottare provvedimenti di revoca delle concessioni, considerata la natura demaniale del cimitero, ritiene di verificare in primo luogo se sussista l'ipotesi favorevole al ricorrente di cui all'art. 92 comma 2 DPR 285 del 10.9.1990 recepito dall'art. 62 comma 4 del regolamento comunale trattandosi di ipotesi derogatoria del principio generale di revocabilità sulla quale, peraltro, il ricorrente insiste, sia pure in via subordinata, nella seconda parte del suo ricorso d'appello (pagg. 15 e ss.). La norma infatti, sembra limitare il potere di revoca delle concessioni cimiteriali, ivi previste, quando non siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma. Per espressa ammissione del ricorrente la tumulazione dell'ultima salma, quella del sig. P.D., è avvenuta nel mese di aprile del 1943, così che a ragione può ritenersi che siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione. Quanto agli altri argomenti difensivi dell'appellante, il Collegio osserva che in data 15.12.1981 il ricorrente non ha effettuato ulteriori tumulazioni – come sembra sostenere – ma ha provveduto alla riunione dei resti dei 4 congiunti defunti, già sepolti nella tomba. Non è quindi applicabile a suo favore la previsione dell'art. 92, comma 2, giacché la circostanza che egli abbia dimostrato interesse a conservare la concessione e abbia svolto lavori di riordino all'interno della tomba gentilizia, non integra l'ipotesi contemplata dall'art. 92 citato, cioè la tumulazione di una salma, così che l'amministrazione non trova ostacolo all'esercizio del suo potere autoritativo nella previsione normativa esaminata e, in presenza della situazione di grave insufficienza del cimitero (senza possibilità di ampliamento o di nuova costruzione) poteva esercitare il potere di revoca, che certamente le compete in via generale nei confronti di concessioni rilasciate su beni demaniali comunali, nell'ambito dei quali, ai sensi dell'art. 842, comma 3, cod. civ., rientrano i cimiteri. A riguardo osserva il Collegio che tanto il giudice amministrativo, anche con sentenze relative proprio al Comune di P., che la Corte Suprema di Cassazione concordano nell'affermare che, considerata l'inclusione dei cimiteri tra i beni demaniali (art. 842, comma 3, cod. civ.) “è pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi senza limiti di tempo (Cons. Stato, sez. V, 2884/01) e che la concessione da parte di un comune di area del cimitero pubblico è assoggettata al regime demaniale dei beni indipendentemente dalla perpetuità del diritto di sepolcro (SS.UU., 16.1.1991 n. 375). L'orientamento citato, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, porta a ritenere che il Comune abbia correttamente esercitato il potere di revoca e che la riconosciuta natura demaniale, in presenza delle richiamate circostanze di necessità, consente l'esercizio del potere di revoca anche nel caso della c.d. perpetuità del diritto di sepolcro, che appare incompatibile con il carattere autoritativo della revoca (TAR Sicilia, 4395/05). Tutte le censure di cui al secondo motivo di appello appaiono quindi infondate e alcune anche in conferenti rispetto ai provvedimenti impugnati, come la pretesa violazione dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.486 del 17/02/2015 - Relatore: Sebastiano Zafarana - Presidente: Carlo Modica De Mohac

Sintesi: Nel nostro ordinamento il diritto sul sepolcro già costituito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione è assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo nei confronti degli atti della pubblica amministrazione nei casi in cui esigenze di pubblico

interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla pubblica amministrazione il potere di esercitare la revoca della concessione.

Estratto: «3. Deve intanto rilevarsi che, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 29/10/2014, n.5371; 8 marzo 2010, n. 1330) "...in coerenza con gli indirizzi consolidati del giudice ordinario...lo "ius sepulchri", ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un "diritto affievolito" in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l'intrinseca "cedevolezza" del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio Stato, sez. V, 14 giugno 2000, n. 3313)".È stato sottolineato che "...come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinnanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto", trattandosi "...di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione", così che "...a fronte di successive determinazioni del concedente" sussistono posizioni di interesse legittimo.È stato precisato che il rapporto concessorio deve rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, osservando che, in particolare, lo "ius sepulchri" attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico".È stata anche ritenuta non persuasiva la tesi "...secondo cui, una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene", non essendo "...pertinente...il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti" (in termini anche Cons. St., sez. V, 27 agosto 2012, n. 4608).È stato altresì evidenziato che il rapporto concessorio, ancorché, sorto in epoca risalente è "...pienamente sottoposto alla disciplina contenuta nell'articolo 92 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il quale, a sua volta, riprende, sostanzialmente, i principi cardine della regolamentazione contenuta nell'articolo 93 del d. P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in vigore sin dal 10 febbraio 1976".In definitiva nel nostro ordinamento il diritto sul sepolcro già costituito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o morti causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri

idem, 25/1/2007, n. 711) utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli o aventi destinazione diversa da quella abitativa (Cons. Stato, V, 23/8/2000, n. 4574), ponendosi persino rispetto ad essi l'esigenza, perseguita dall'art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934, di salvaguardare la salubrità pubblica e di consentire futuri ampliamenti del cimitero (TAR Abruzzo, L'Aquila, I, 14/10/2008, n. 1141). Infatti l'apposizione del vincolo in questione persegue una molteplicità di interessi pubblici: la tutela di esigenze igienico sanitarie e della sacralità del luogo, l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale; pertanto anche la costruzione di case sparse, e persino la realizzazione di edifici isolati non destinati ad abitazione, deve rispettare la distanza minima di 200 metri, senza che sia richiesta all'Ente pubblico una valutazione in concreto della compatibilità della presenza del manufatto rispetto al vincolo de quo (Tar Toscana, sez. II, 27 novembre 2008, n. 3046; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; idem, 27 agosto 1999, n. 1006). Ciò considerato, l'ampliamento di un edificio, ancorché costituente ripristino del fronte dello stesso così come esisteva prima degli anni '70, è precluso dalla valenza di vincolo di inedificabilità assoluta del cimitero, senza che occorra il parere dell'autorità sanitaria o l'accertamento dell'interesse pubblico leso in concreto dalla violazione della distanza minima. In conclusione, l'evidenziata localizzazione dell'opera all'interno della fascia di rispetto ed il richiamo all'art. 338 del r.d. n. 1265/1934 costituiscono sufficiente motivazione dell'impugnato diniego.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> CIMITERIALE - ->RIMOZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, n.3667 del 27/07/2015 - Relatore: Claudio Contessa - Presidente: Filippo Patroni Griffi

Sintesi: Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma del regio decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 (c.d. Testo unico delle leggi sanitarie'); ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Sintesi: Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto cimiteriale è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all'articolo 338, settimo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione.

Estratto: « 4.3.1. Ebbene, fermo restando quanto appena osservato, si osserva comunque che il motivo dinanzi richiamato sub iii) (si tratta del motivo di diniego opposto dal Comune in relazione al vincolo cimiteriale insistente sull'area) non può comunque trovare accoglimento. In punto di fatto si osserva che è pacifica l'esistenza su una parte del compendio per cui è causa

di un vincolo cimiteriale ai sensi dell'articolo 338 del regio decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 (c.d. "Testo unico delle leggi sanitarie").

Risulta in atti che le iniziative attivate dall'odierno appellante al fine di ottenere una nuova e diversa perimetrazione della richiamata fascia di rispetto sino al limite minimo dei 50 metri siano state respinte sia dal T.A.R. della Lombardia (sentenza n. 2035 del 2013), sia da questo Consiglio di Stato (sentenza n. 1317/2014).

Ai fini della presente decisione appare dirimente richiamare quanto già stabilito dalla Sezione con la sentenza da ultimo richiamata.

Si è in tale occasione ribadito che, per consolidata giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. Cass., I, 23 giugno 2004, n. 11669; Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; id., V, 29 marzo 2006, n. 1593; 3 maggio 2007, n. 1934 e 14 settembre 2010, n. 6671).

Pertanto, il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all'articolo 338, settimo comma, del citato Testo unico (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - per i motivi anzidetti - la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione.

Non può, quindi, essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale sarebbero in ogni caso ammessi gli interventi di edilizia c.d. libera', ostandovi - anche in questo caso - la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d.P.R. 380 del 2001 il quale fa in ogni caso salve le preclusioni rinvenienti "[da] altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (...)".»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI --> ESPROPRIATIVI --> CIMITERO

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.472 del 11/06/2015 - Relatore: Davide Soricelli - Presidente: Carlo Taglienti

Sintesi: L'area destinata a cimitero è oggetto di un vincolo di preordinazione all'esproprio la cui (integrale) decadenza implica l'applicazione dell'articolo 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come espressamente dispone l'articolo 9, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «Se infatti il vincolo di preordinazione all'espropriazione derivante dalla previsione da parte del P.R.G. del cimitero è decaduto per decorrenza del termine di efficacia, esso è decaduto in toto, indipendentemente dalla circostanza che il comune fosse riuscito nel periodo della sua vigenza ad acquisire una parte dei suoli destinati ad accogliere il cimitero; in base alla normativa vigente la decadenza del vincolo non è scongiurata dalla acquisizione alla mano